

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE,
GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE
Direzione generale per il trasporto stradale e per l'intermodalità
Divisione 5

Prot. n. 19732
Roma, 31 gennaio 2019

OGGETTO: Attività di controllo sul trasporto internazionale extracomunitario di merci. Autorizzazioni Bilaterali per "autostrada viaggiante". Precisazione sulle limitazioni.

Come noto, questa Amministrazione rilascia, per ciascun anno e per molti paesi extracomunitari le autorizzazioni bilaterali per l'autotrasporto internazionale di cui all'oggetto, nelle quali - nell'apposito riquadro destinato ad accogliere le limitazioni è riportata la seguente dicitura: "**VALIDA PER AUTOSTRADA VIAGGIANTE CON OBBLIGO DI DISCESA DAL TRENO E DI RISALITA SUL TRENO SUL TERRITORIO ITALIANO PER IL VETTORE ... (omissis) ACCOMPAGNATA DA DOCUMENTAZIONE CHE COMPROVI L'INTERO PERCORSO FERROVIARIO**".

Si tratta, in sostanza, di autorizzazioni destinate a favorire lo sviluppo dell'intermodalità, alleggerendo il traffico su gomma e tutelando la sicurezza della circolazione stradale.

Nell'ultimo periodo il trasporto intermodale treno-gomma si è andato sviluppando ed evolvendo, soprattutto con riferimento ai sistemi di prenotazione (oramai informatizzati), di composizione ed organizzazione dei convogli ferroviari. Invero, è prassi oramai diffusa che il viaggio su ferrovia sia organizzato quando il gestore del servizio ha verificato - tramite il sistema di prenotazione - di avere un numero sufficiente di veicoli da caricare sul treno, la cui partenza viene decisa con poco preavviso rispetto a quanto avveniva in passato. Ne consegue che la conferma della prenotazione avviene a breve termine con riguardo alla data effettiva di partenza del treno.

In relazione alle considerazioni che precedono e con riferimento alle autorizzazioni bilaterali di cui all'oggetto, si ritiene che al momento dell'inizio della circolazione su strada nel territorio italiano e fino al termine della prima fase del viaggio (consegna della merce nel caso di ingresso a carico, ovvero carico della merce nell'ipotesi di ingresso a vuoto) il vettore extracomunitario è tenuto ad esibire la documentazione che provi soltanto l'ingresso tramite il treno in territorio italiano.

Il medesimo vettore é, invece, tenuto all'esibizione anche dei documenti comprovanti l'uscita con il treno - fornendo, dunque, la prova dell'intero percorso ferroviario - solo dopo aver consegnato (o preso in carico) la merce ed una volta intrapreso il viaggio di ritorno.

Si coglie l'occasione per ribadire che la dimostrazione del rispetto della limitazione relativa al percorso ferroviario può essere fornita tramite l'esibizione sia del vero e proprio biglietto ferroviario, sia di documenti idonei a dimostrare l'avvenuta prenotazione; in entrambi i casi la documentazione deve riportare anche la targa del veicolo (o le targhe in caso di complesso veicolare).

Si prega di voler assicurare la più ampia diffusione della presente e, per il Servizio di Polizia Stradale, di provvedere anche alla diramazione della presente alle altre Forze di Polizia ed alle Prefetture, affinché ne sia curata l'inoltro alle Polizie Locali.

IL DIRETTORE GENERALE - dott. Vincenzo Cinelli